

Testo a fronte



Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21.

Istituzione Consorzio Costa Degli Dei.

Progetto di legge n. 62/12^

“Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei)”

<p align="center">Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21</p> <p>Istituzione Consorzio Costa Degli Dei.</p>	<p align="center">Progetto di legge n. 62/12[^]</p> <p>Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei)</p>
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center"><i>(Statuto)</i></p> <p>1. Il Consorzio è un ente morale e ha la durata di venti anni, prorogabili per una sola volta a richiesta dei consorziati.</p> <p>2. Lo statuto del Consorzio, adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali. In esso sono indicati: finalità, organi rappresentativi e relativi compensi, attribuzioni, quote consortili, norme regolamentari.</p>	<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center"><i>(Statuto)</i></p> <p>1. Il Consorzio è un ente morale e ha la durata di venti anni, prorogabili per una sola volta a richiesta dei consorziati.</p> <p>2. Lo statuto del Consorzio, è redatto ed approvato, nel rispetto delle leggi vigenti, dall'assemblea di cui all'articolo 3. In esso sono indicati: finalità, organi rappresentativi e relativi compensi, attribuzioni, quote consortili, norme regolamentari.</p>
<p align="center">Articolo 7</p> <p align="center"><i>(Norma transitoria)</i></p> <p>1. Con successiva legge è approvato lo statuto del Consorzio e sono stabilite le ulteriori disposizioni necessarie per la funzionalità dello stesso.</p>	<p align="center">Articolo 7</p> <p align="center">Abrogato</p>